



*Comune di Livorno*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

## **Indice**

### **Titolo I Principi generali**

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 Terreni agricoli

Art. 3 Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili

Art. 4 Determinazione delle aliquote ridotte

### **Titolo II Riduzioni**

Art. 5 Riduzioni di imposta

### **Titolo III Versamenti rimborsi e compensi incentivanti**

Art. 6 Versamenti

Art. 7 Rimborsi

Art. 8 Compensi incentivanti

### **Titolo IV Disposizioni finali**

Art. 9 Norme di rinvio

Art. 10 Entrata in vigore

## TITOLO I Principi generali

### ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) in attuazione delle disposizioni legislative vigenti.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART. 2 TERRENI AGRICOLI

1) Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del dlgs.n.504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art.11 della Legge 9/1/1963, n.9, con l'obbligo di assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e malattia.
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e dei componenti il proprio nucleo familiare, così come inteso ai fini anagrafici, deve fornire un reddito pari almeno al 60% del reddito complessivo imponibile prodotto nell'anno precedente ai fini Irpef.

2) I soggetti interessati devono produrre all'Ufficio Tributi, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15, attestante il requisito di cui al comma 1 lettera b del presente articolo nei termini per effettuare il versamento in acconto per l'anno di riferimento.

### **Art. 3 DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI**

- 1) Ai sensi dell'art.5, 5° comma del D.lgv.n.504/92, per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
- 2) Entro 120 giorni dall'adozione del presente regolamento la Giunta Comunale, con apposita delibera, sulla base di relazione del competente ufficio tecnico comunale, individuerà delle zone omogenee nell'ambito del territorio comunale ed i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ivi ubicate.
- 3) La determinazione del valore venale dell'area dovrà tenere conto dei seguenti elementi, salva la particolare conformazione d'ubicazione delle aree :
  - a) zona territoriale di ubicazione;
  - b) indice di edificabilità;
  - c) destinazione d'uso consentita;
  - d) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  - e) prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 4) Il Comune non provvederà ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore pari o superiore a quello predeterminato.
- 5) I valori venali di cui al comma 2 del presente articolo sono soggetti a revisione con cadenza biennale.

### **ART. 4 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RIDOTTE**

- 1) Si considerano abitazioni principali con conseguente applicazione della sola aliquota ridotta, le abitazioni concesse in comodato dal proprietario a parenti in linea retta fino al 1° grado a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora.
- 2) Si considerano parti integranti della abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole al servizio della stessa, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (rimesse e autorimesse ) a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso da vie diverse.

- 3) Il rapporto pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie indicate nel precedente comma.
- 4) Il diritto reale che ha per oggetto la pertinenza deve corrispondere al diritto reale sull'immobile adibito ad abitazione principale.
- 5) Ai fini di usufruire della agevolazione di cui al comma 1 il contribuente ha l'onere di provare, tramite autocertificazione, la sussistenza delle condizioni richieste entro i termini per effettuare il versamento in acconto per l'anno di riferimento.
- 6) Nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per l'agevolazione, il contribuente è tenuto a comunicare tali circostanze all'ufficio competente entro 30 giorni dal loro verificarsi.

## **TITOLO II**

### **Riduzioni**

#### **ART. 5 RIDUZIONI DI IMPOSTA**

- 1) L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- 2) L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lettera a) e b) della Legge n. 457/78 e dal Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. n. 44 del 24/3/98.
- 3) Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
  - a)- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
  - b)- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità
- 4) Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopracitate o fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.
- 5) Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
- 6) L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15. Tale dichiarazione deve essere presentata non appena sussiste la condizione di inagibilità o inabitabilità (detta dichiarazione non esonera dall'obbligo di presentare denuncia di variazione prescritta dall'art. 10, comma 4, D. Lgs. 504/92).
- 7) Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

### TITOLO III

#### **Versamenti, rimborsi e compensi incentivanti**

#### **ART. 6 VERSAMENTI**

- 1) L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano, tuttavia, regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso e sia pari all'imposta dovuta.

## **Art.7 RIMBORSI**

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto al Comune entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.
- 2) E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, per gli anni successivi al 1993, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
- 3) Nel caso indicato al precedente comma 2 il solo tributo erroneamente versato viene corrisposto al Comune competente da parte del Comune di Livorno.

## **Art. 8 COMPENSI INCENTIVANTI**

- 1) Nel quadro dei complessivi interventi dell'Amministrazione Comunale volti a promuovere, nell'ambito della contrattazione decentrata, forme di incentivazione per il personale al fine di incrementare le entrate e di ridurre il costo dei servizi anche mediante la introduzione di nuove forme gestionali degli stessi, il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art. 59 del D. Leg.vo 446/1997 e dell'art. 3, comma 57, L. 662/1996, stanziando nel proprio bilancio somme destinate al potenziamento degli uffici tributari ed all'incentivazione del personale addetto alla realizzazione di programmi di estensione della base imponibile ICI, di lotta all'evasione e di recupero di elusione dello stesso tributo.
- 2) Tali somme sono da determinare nella misura e nelle modalità di corresponsione nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa.

**TITOLO IV**  
**Disposizioni finali**

**ART. 9 NORME DI RINVIO**

1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n°504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

**ART. 10 ENTRATA IN VIGORE**

1) Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2000